



**Regione
Siciliana**

PRESIDENZA
Ufficio Legislativo e Legale
Via Caltanissetta 2/a
90100 PALERMO

Palermo

Risposta a N.

Del

Pos.

3

Prot. N.

183 / 08./11

Oggetto:

Assetto degli uffici di diretta collaborazione- Inquadramento soggetti esterni.

ON.LE ASSESSORE PER I LAVORI PUBBLICI

PALERMO

353

I - Con nota del 1° luglio 2008, prot. n. 300 la S.V. chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine alla possibilità di attribuire un incarico dirigenziale presso la segreteria particolare ad un soggetto esterno privo di laurea ma in possesso di particolare esperienza e professionalità riconosciute comunque sufficienti allo svolgimento dei compiti di supporto all'attività politica dell'Assessore.

Viene premesso come l'art. 2 del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, recante il regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10, nel disciplinare la composizione degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente e degli Assessori dispone che dei medesimi possano far parte anche soggetti esterni all'Amministrazione regionale. In particolare, per quanto attiene alla composizione della Segreteria particolare, viene osservato che il conferimento dell'incarico sia di Segretario particolare che di addetto alla Segreteria particolare può essere di livello dirigenziale ma che nulla è stato previsto in ordine al titolo di studio occorrente per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni per i quali viene fatto soltanto rinvio

all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni.

Dalla mancata indicazione del titolo di studio richiesto per i soggetti esterni chiamati a svolgere funzioni di livello dirigenziale la S.V. ricava che se per il conseguimento della "qualifica" di dirigente debba richiedersi il possesso della laurea tale titolo non sia necessario per il conferimento dell'incarico dirigenziale a soggetto esterno per il quale verrebbero in considerazione la particolare esperienza professionale ed il contenuto dell'incarico che *"deve assumere contorni specifici e ambiti di competenza ben definiti al momento della stipula del contratto, legati alla capacità e professionalità riconosciuta dall'Assessore"*.

2. L'art. 2 del D.P. n. 8/2001 non indica, al comma 9, a differenza di quanto previsto per l'ufficio di gabinetto e per la segreteria tecnica, un numero minimo di dirigenti o di personale non dirigenziale che ne debba far parte.

Per quanto attiene alla figura del Segretario particolare se, come già affermato da quest'Ufficio con parere n. 75/2000 diretto a codesto Assessorato, le relative funzioni hanno natura dirigenziale, nulla è invece previsto per gli altri componenti in ordine alla natura, dirigenziale o meno, delle loro attribuzioni.

Per tutto il personale esterno degli uffici di diretta collaborazione si è fatto riferimento all'art. 14 del d.lgs. n. 29/1993, ora trasfuso nell'art. 14 del d. lgs. n. 165/2001, per il quale il rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato nel quale andranno convenute e specificate le funzioni attribuite.

In ordine al trattamento economico, l'art. 3 del D.P. Reg. n. 8/2001 prevede poi che quello spettante al personale esterno degli uffici di diretta collaborazione vada determinato con riferimento *"alle qualifiche del personale regionale in base alle funzioni contrattualmente convenute"*. Da tali disposizioni lo scrivente ricava che per il personale esterno ha rilevanza non tanto la qualifica dirigenziale posseduta o meno ma il contenuto delle funzioni in concreto attribuite. Il componente esterno di un ufficio di diretta collaborazione, infatti, può essere un soggetto che pur qualificato in una determinata attività economica o culturale (un libero professionista, un imprenditore, un esponente del mondo artistico o scientifico o culturale) non sia in possesso di una qualifica dirigenziale configurabile nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Giova ricordare in proposito che, ai sensi dell'art. 37, terzo comma, del vigente CCRL del personale con qualifica dirigenziale, l'incarico di capo della segreteria particolare dell'Assessore può essere conferito a personale dell'amministrazione regionale in servizio con qualifica non dirigenziale al quale, oltre al trattamento economico fondamentale in godimento, va corrisposto il compenso per retribuzione di posizione in parte fissa e variabile correlato alla funzione affidata.

Conclusivamente, ciò che appare rilevare nella particolare fattispecie è la valutazione motivata dell'Assessore in ordine alla competenza professionale posseduta dal nominando ed il concreto contenuto del contratto individuale che specifichi il livello dirigenziale delle funzioni che si attribuiscono.

(Avv. Paolo Chiapparrone)

L'AVVOCATO GENERALE

(Francesco Castaldi)

